

polarità fra piani normativi, e in particolare tra *ius civile* e *ius honorarium*).

In effetti, a livello della normativa più risalente ed esclusiva dei *cives* (il *ius civile* appunto), si determinava come un eccesso di tutela nei confronti del *dominus*, che finiva col volgersi contro i suoi stessi interessi economici: nel senso che egli avrebbe potuto impiegare lo schiavo per varie attività commerciali, fare propri gli utili conseguenti, ma senza dover rispondere delle relative passività (tanto che, come rilevato, quelle del servo nei confronti di terzi sarebbero state da configurare essenzialmente come «obbligazioni naturali»). Di nuovo, come nel caso dei rapporti obbligatori<sup>50</sup> fra padrone e servo, il regime romano conosceva dunque una forte sperequazione, un'asimmetria tutta a favore del *dominus*: egli finiva tuttavia, in questo caso, per esserne danneggiato anziché protetto. Congegnata nel contesto di una comunità arcaica – ove ridotti erano i traffici ed eccezionali i rapporti di debito<sup>51</sup>, contenuto il numero degli schiavi e cir-

<sup>50</sup> *Rectius*, delle relazioni economiche costruite (ma solo in un verso) sulla falsariga dei rapporti obbligatori che potevano instaurarsi fra soggetti liberi.

<sup>51</sup> Parlava efficacemente della «ossessione del debito che si può osservare nelle società primitive ed arcaiche», M.I. FINLEY, *Economia e società nel mondo*

## LA SOGGETTIVITÀ COMMERCIALE DELLO SCHIAVO NEL MONDO ANTICO: SOLUZIONI GRECHE E ROMANE

1. Innanzi tutto, desidero ringraziare gli organizzatori di quest'incontro, gli amici salernitani, che da tempo si prodigano in simili iniziative, trasversali quanto all'ambito disciplinare (fra storia dei diritti antichi e studio del diritto civile e commerciale vigente) e anche per il taglio espositivo che impongono (fra didattica alta e comunicazione scientifico-seminariale), aperte come sono anche a un uditorio di giovani studenti<sup>1</sup>. Ma devo esprimere un sincero ringraziamento anche a coloro che hanno preso la parola prima di me, poiché hanno già posto in luce alcuni rilevanti profili dei temi che ora ci interessano e mi hanno così, per molti aspetti, semplificato il

<sup>1</sup> È questa la ragione per cui, anche nella versione scritta di questa comunicazione, mi sono sforzato di mantenere la trattazione a un livello pressoché istituzionale (il che peraltro non dovrebbe mai escludere, a mio avviso, un pensiero problematico). Per lo stesso motivo, ho provveduto a corredare di una traduzione italiana le fonti citate, a traslitterare i termini greci e a limitare all'essenziale le indicazioni bibliografiche.

lavoro. Soprattutto mi preme segnalare tre punti che sono stati toccati, e dai quali vorrei muovere per queste riflessioni.

In primo luogo, Laura Solidoro ha chiarito, in una forma che trovo del tutto condivisibile, l'accezione in cui è legittimo e proficuo parlare di «diritto commerciale romano»: una «categoria storica», ed esclusivamente tale, non certo una «categoria ontologica»<sup>2</sup>, né definibile in termini assoluti e immutabili, astraendo dal concreto delle esperienze giuridiche in cui si è inscritta nel corso dei secoli. Non si tratta di voler «colonizzare» terreni rimasti a lungo estranei all'ambito delle ricerche giusantichistiche<sup>3</sup>; né di ingaggiare un'assurda lotta con gli storici del diritto me-

<sup>2</sup> Su questa polarità si vedano le condivisibili osservazioni che Pietro Cerami, sulla scorta di alcuni rilievi di Tullio Ascarelli, ha formulato in P. CERAMI-A. DI PORTO-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*<sup>2</sup>, Torino, 2004, 3.

<sup>3</sup> Per le ragioni e nelle forme poste in luce soprattutto da A. DI PORTO, *Il diritto commerciale romano. Una «zona d'ombra» nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo*, III, Napoli, 1997, 413 ss. Cfr. anche quanto, più di recente, scrive Cerami in P. CERAMI-A. DI PORTO-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., 3 ss.

autonomia dello schiavo dal piano sostanziale a quello della gestione processuale delle controversie non è invece, sulla base delle testimonianze in nostro possesso<sup>47</sup>, riscontrabile a Roma, ove lo schiavo sembra fosse senz'altro privo di legittimazione attiva e passiva<sup>48</sup>. Ma più che pensare a un regime meno evoluto, che stentasse a riconoscere spazi giuridici di equiparazione degli schiavi ai liberi, dovremo verificare l'allestimento di una disciplina più complessa e articolata, in certi suoi snodi anche indiretta e tortuosa (come più di una volta accadeva a Roma), ma tesa a operare un sofisticato temperamento degli interessi in gioco, grazie all'intervento dei protagonisti e delle principali dinamiche che segnarono quell'esperienza fra gli ultimi secoli della repubblica e l'età dei Severi (da un lato, l'impegno di magistrati e giuristi<sup>49</sup>, dall'altro la

<sup>47</sup> Affatto perentorio, nell'escludere la legittimazione passiva del *servus*, risulta in particolare il dettato di Gai. 1 *ad ed. prov.* D. 50.17.107: *Cum servo nulla actio est* [Nei confronti del servo non è data alcuna azione].

<sup>48</sup> Per quanto io abbia riscontrato, un solo studioso, Biscardi (che è stato soprattutto un giusgreco, e forse non a caso), ha sostenuto la tesi opposta: cfr. infatti A. BISCARDI, *La capacità processuale dello schiavo*, in *Labeo*, XXI, 1975, 143 ss.

<sup>49</sup> Vi torneremo fra breve, nel § 4.

*emporikáí* è tanto più rilevante nel contesto del diritto attico, ove il coinvolgimento nell'amministrazione della giustizia (non solo come giudici, ma anche come parti, senza possibilità di essere sostituiti da avvocati) era sempre diretto e personale, e perciò riservato a quanti fossero nel pieno possesso dei diritti politici<sup>45</sup>: gli unici legittimati a compiere un'attività fondamentale quale prendere la parola in pubblico<sup>46</sup> (quindi, anche davanti a un *dikastérion*).

Nella più importante città greca si approdò dunque, come osservato, a una soluzione estremamente avanzata, in cui alla soggettività commerciale dello schiavo corrispondeva – ne era come lo specchio – anche una soggettività processuale, almeno nell'ambito delle azioni relative ai traffici mercantili. Questa proiezione della personalità e

<sup>45</sup> Per un quadro dei principi che regolavano l'esercizio della funzione giurisdizionale (*dikázein*) nell'Atene democratica, e sulle ragioni per cui tale funzione era collocata al centro della vita istituzionale della città, cfr. di recente R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., 133 ss.; E. STOLFI, *Introduzione*, cit., spec. 41 ss., 204 s. ove altra bibl.; C. BEARZOT, *La giustizia nella Grecia antica*, Roma, 2008, spec. 59 ss.

<sup>46</sup> Posso rinviare, in proposito, a E. STOLFI, *Introduzione*, cit., spec. 83 ss., 217 ss. ove ampia bibl.

dievale e moderno per rivendicare un'ipotetica primogenitura romana del diritto commerciale. Non vi è dubbio che in una determinata accezione, particolarmente rigorosa, il diritto commerciale (quale *ius mercatorum*: prodotto e giudicato dai mercanti, e solo a loro destinato) sia invenzione esclusiva del diritto intermedio<sup>4</sup>. Ma soffermarsi sugli «istituti commerciali del diritto romano»<sup>5</sup> non deve condurre a porre in discussione questo dato, quanto piuttosto a individuare e valorizzare una serie di principi e di regole – dotati talora

<sup>4</sup> Laddove si realizzò quella prima e più compiuta forma di «autonomia formale» del diritto commerciale cui si è richiamato ancora Cerami (cfr. P. CERAMI-A. DI PORTO-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., 5 ss.). Un'autonomia formale che nei medesimi termini – giova appena rilevarlo – non è più riscontrabile nella storia giuridica posteriore (allorché le relative norme furono di esclusiva o prevalente produzione statale, e ugualmente statuali gli organi di giurisdizione; per non parlare dell'unificazione, a livello di codice, che la materia commercialistica e civilistica hanno conosciuto in esperienze come quella italiana), senza che, per questo, si possa ancor oggi dubitare di una specificità e separatezza disciplinare del diritto commerciale (di una sua «autonomia sostanziale», per usare ancora le categorie di Cerami).

<sup>5</sup> Per riprendere la terminologia, felice nella sua neutralità, cui già ricorreva C. FADDA, *Istituti commerciali del diritto romano*, Napoli, 1903, rist. 1987.

di una certa specificità, o che comunque partecipavano di quel *ius honorarium* destinato a disciplinare gli ambiti più «moderni» e cangianti della vita sociale romana –, che magistrati e giuristi vennero elaborando in riferimento al mondo degli affari e del commercio (il *negotiarum* di cui parlano le fonti), degli imprenditori terrestri e marittimi, degli *argentarii* e degli altri protagonisti della finanza antica.

Un secondo aspetto, toccato sia da Laura Solidoro che da Vittorio Santoro, è quello metodologico, ossia del tipo di sguardo con cui osservare paesaggi giuridici così lontani, che da Roma (e dalla Grecia, nel mio caso) raggiungono un'attualità in tumultuoso divenire. Opportunamente i due relatori che mi hanno preceduto si sono soffermati sul tema delle discontinuità e delle cesure che in un orizzonte di così lungo periodo non devono mai essere sottovalutate. La comparazione non implica, infatti, un'univoca esaltazione delle somiglianze e delle analogie morfologiche, o non la implica necessariamente. Anzi, nella mia prospettiva tale comparazione acquista maggior senso proprio laddove consente di far emergere distanze, stili giuridici difformi, itinerari storici sconnessi e folti di svolte, scenari «altri»: non percorsi lineari, che da una «origine» giungano senza intoppi e alter-

Il dato indiscusso è, in ogni caso, l'estrema rapidità con cui si giungeva alla decisione della controversia: rapidità tesa a soddisfare un'evidente esigenza degli operatori commerciali. Ma congeniale ai loro interessi era la stessa possibilità che in giudizio stessero non solo i *politai*, ma anche i molti soggetti (meteci, stranieri non residenti e, appunto, schiavi) che non partecipavano della cittadinanza, ma svolgevano una funzione essenziale in quell'intreccio di relazioni e di scambi su cui poggiava l'imperialismo mercantile di Atene. E la singolarità di questo regime delle *dikai*

---

*antico*, cit., 264. Secondo E.E. COHEN, *Ancient Athenian Maritime Courts*, cit., 23 ss., si tratterebbe, invece, di azioni che i magistrati competenti avrebbero potuto accettare ogni mese (più precisamente, esse «were accepted at monthly intervals and expeditiously decided by a shortened procedure»: *op. cit.*, 27). Vicini a questa interpretazione, sia pure con spunti problematici, M.H. HANSEN, *Two Notes on the Athenian dikai emporikai*, in *Symposion 1979*, Köln-Wien, 1983, 167 ss. (che pone in luce la difficoltà che alcune di queste *dikai émmenoi* potessero effettivamente concludersi entro un mese) e S.C. TODD, *The Shape of Athenian Law*, cit., 334 s.; più cauto R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., 165. Cfr. anche D.M. GOFAS, *Les "emmenoi dikai" à Thasos*, in *Symposion 1974*, Köln-Wien, 1979, spec. 177 ss., nonché D.M. MACDOWELL, *The Law in Classical Athens*, London, 1978, 234.

riferisco alle *díkai emporikáí*, ossia azioni private (tale è, pur semplificando un po', il significato di *díkai*)<sup>42</sup>, relative appunto al commercio (*emporía*), introdotte nel corso del IV secolo a.C., affidate alla giurisdizione dei tesmoteti (*thesmothétai*)<sup>43</sup> e contraddistinte dall'essere mensili (*émmenoi*) – caratteristica che è peraltro di controversa interpretazione, potendo indicare o che tali azioni dovevano essere concluse entro un mese da quando erano state promesse, oppure che i tesmoteti potevano accoglierne la richiesta a intervalli mensili<sup>44</sup>.

<sup>42</sup> Ma importanti problematizzazioni in merito alla piena corrispondenza della distinzione fra *díkai* e *grapháí* con quella fra azioni private e azioni pubbliche, erano già in L. GERNET, *Diritto e civiltà in Grecia antica*, a cura di A. Taddei, trad. it. Milano, 2000, 57 ss., ove ulteriore (conforme) bibl.

<sup>43</sup> Su tali aspetti cfr., per tutti, L. GERNET, *Sur les actions commerciales en droit athénien* [1938], in *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris, 1955, 173 ss.; A.R.W. HARRISON, *The Law of Athens. Procedure*, Oxford, 1971, spec. 16; E.E. COHEN, *Ancient Athenian Maritime Courts*, cit., spec. 8 ss., 195 ss.; S.C. TODD, *The Shape of Athenian Law*, Oxford, 1993, 322 ss.; E.E. COHEN, *Commercial Law*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, cit., spec. 300 ss.

<sup>44</sup> La dottrina un tempo dominante inclinava senz'altro per la prima lettura: cfr. L. GERNET, *Sur les actions commerciales*, cit., 173 ss.; A.R.W. HARRISON, *The Law of Athens*, cit., spec. 16; A. BISCARDI, *Diritto greco*

native all'oggi, e che sull'attualità riescano fatalmente schiacciati<sup>6</sup>. Non vedo, altrimenti, quale potrebbe essere il ruolo, e l'utilità, dello storico del diritto: se egli dovesse illustrare solo quanto, nel passato, c'è di più simile al diritto dell'oggi, allora tanto varrebbe studiare solo quest'ultimo. Detto meno banalmente, e mutuando da Marx un paragone famoso<sup>7</sup>, se «l'anatomia della scimmia» non ci dice nulla di più sull'anatomia dell'uomo (quanto è meno evoluto ben poco ci insegna sugli organismi

<sup>6</sup> Posso rinviare, circa questi problemi di metodo e la mia personale impostazione, a quanto da ultimo ho scritto in *La genealogia il potere l'oblio, l'inattuale e l'antico. A proposito di alcune recenti pubblicazioni*, in *Studi Senesi*, CXIX, 2007, spec. 523 ss., 535 ss. ove ampia bibl., nonché a E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari di ricerca* (soprattutto i Capitoli II e V), di prossima pubblicazione. Sulla funzione della comparazione diacronica, quale «si risolve, in ultima analisi, in una valutazione del passato, che, muovendo dal presente, mira a meglio cogliere differenze e coincidenze», si veda da ultimo – con specifico riguardo proprio alla disciplina giuridica delle attività commerciali – anche P. CERAMI, *Impresa e societas nei primi due secoli dell'impero*, in *AUPA*, LII, 2007-2008, 86.

<sup>7</sup> Originariamente proposto rispetto al rapporto che Marx scorgeva fra economia degli antichi e dei moderni: cfr. A. CARANDINI, *L'anatomia della scimmia. La formazione economica della società prima del capitale*, Torino, 1979.

più complessi), allora perché studiare la prima, se in realtà a noi interessa il secondo<sup>8</sup>? Quello su cui dunque cercherò di soffermarmi è soprattutto la specificità dell'antico, e i suoi tratti di alterità rispetto alle esperienze a noi più vicine, e che pure in larga parte si sono formate tramite la rielaborazione dei materiali classici.

Nel riferirmi complessivamente all'«antico», colgo la terza suggestione che mi è stata offerta dagli interventi che mi hanno preceduto, e in particolare dalle parole del Prof. Marengi, cioè il riferimento al mondo greco, il «mondo dei vinti», il versante dell'antichità che meno ha inciso sulla storia del diritto (almeno di quello privato)<sup>9</sup>. Oggi io ho il privilegio di insegnare *Diritti greci* a Siena<sup>10</sup>, in

<sup>8</sup> Ossia l'uomo e la sua anatomia: fuor di metafora, le soluzioni giuridiche più eque e congeniali per la vita odierna e, a livello didattico, la formazione di futuri operatori giuridici, capaci e consapevoli.

<sup>9</sup> Per molteplici e complesse ragioni, finora mai studiate in modo convincente ed esaustivo: di nuovo, mi permetto di rinviare a E. STOLFI, *La genealogia il potere l'oblio*, cit., 530 ss. ove bibl. Cfr. anche ID., *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino, 2006, spec. 111 ss., 224 ss. ove bibl.

<sup>10</sup> Da quest'attività didattica, per me (ma direi anche per gli studenti, sempre più numerosi) particolarmente stimolante, è scaturita anche la pubblicazione della mia *Introduzione*, cit., su cui si veda ora la *recensione*, as-

forse contenuto, ma praticamente sicuro: disponendo di uno schiavo particolarmente capace nelle attività commerciali, egli ne ottimizava lo sfruttamento lasciandolo operare in piena autonomia, per procurarsi un guadagno senza rischi.

Ma l'aspetto più interessante, e peculiare dell'assetto attico, è che a questa soggettività commerciale corrispondeva una diretta (e sia pure circoscritta) soggettività processuale, ossia il riconoscimento di una personale legittimazione attiva e passiva alle azioni previste appositamente per i crediti e debiti sorgenti dai traffici – in particolare da quelli marittimi, che ad Atene erano, come e più che per ogni altra realtà antica, largamente prevalenti<sup>41</sup>. Mi

s.; M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese nel IV secolo a.C.*, trad. it. Milano, 2003, 183; R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., 44 s.; E. STOLFI, *Introduzione*, cit., spec. 187 s.

<sup>41</sup> Sulla capacità dello schiavo di essere direttamente parte in questo tipo di azioni, per tutti, U.E. PAOLI, *L'autonomia del diritto commerciale nella Grecia classica*, ora in *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano, 1976, 467 ss.; E.E. COHEN, *Ancient Athenian Maritime Courts*, Princeton, 1973, 116 ss.; L. GERNET, *Aspetti del diritto servile ateniese*, in *Schiavitù antica e moderna. Problemi Storia Istituzioni*, a cura di L. Sichirolo, Napoli, 1979, 78 ss., spec. 81 s.; A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, 93 ove altra bibl.; R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., 45 s.; E. STOLFI, *Introduzione*, cit., 188 s.

sua condizione di cosa, per vedere riespansa la propria umanità e acquisire un ruolo da protagonista. In apparenza questa eventualità – che potrebbe risultare, per certi versi, anche sorprendente – accomuna, anziché distanziare, l'esperienza giuridica romana e quella attica. Se tuttavia ci spingiamo al di là di questo primissimo dato, vediamo subito biforcarsi il regime cui nelle due realtà si dette vita, dal momento che la soluzione greca appare al contempo più avanzata ma più rudimentale, e quella romana più cauta e meno eversiva, ma maggiormente articolata e anche più raffinata sotto il profilo tecnico.

Nel diritto attico lo schiavo poteva raggiungere una soggettività commerciale pressoché assoluta: poteva godere di un patrimonio che, almeno *de facto*, era considerato come suo, operare come *alter ego* del padrone nell'ambito degli affari, ma anche svolgere attività economiche (e imprenditoriali) proprie, vivendo al di fuori della casa del *kyrios*, e prescindendo da un preciso incarico da parte di quest'ultimo, purché periodicamente gli versasse una quota fissa dei suoi proventi (*apophorā*)<sup>40</sup>. In tal caso, il profitto del padrone era

<sup>40</sup> Sul punto, per tutti, J.W. JONES, *The Law and Legal Theory of the Greeks. An Introduction*, Oxford, 1956, 282

una delle poche Facoltà giuridiche in cui è attivato questo corso: un'eccezione felice, che si deve all'impegno prima di Arnaldo Biscardi e poi di Remo Martini, e che meriterebbe di essere imitata anche in altre sedi, ove è praticamente ignorata, a livello sia didattico che scientifico, l'eredità giuridica greca (anche dal punto di vista del diritto pubblico e della teoria costituzionale, il che trovo sia una lacuna ancora più grave). Il mio sforzo di comparazione, quindi, vorrebbe essere innanzi tutto interno al mondo antico, ponendo a confronto le soluzioni giuridiche romane e quelle greche (peraltro, greche significa qui, come in varie altre occasioni, soprattutto attiche, poiché per il solo diritto ateniese noi disponiamo di sufficienti informazioni)<sup>11</sup>. Accanto a questa forma di comparazione, che possiamo anche

---

sai benevola, di R. MARTINI, in *SDHI*, LXXIV, 2008, 846 ss., e quella – non priva di notazioni critiche (alcune delle quali da me discusse in *Il diritto, la genealogia, la storia*, cit., Capit. II § 2 e Capit. III § 1) – di A. MAFFI, in *Dike*, X, 2007, 281 ss.

<sup>11</sup> Sul punto, da ultimo, E. STOLFI, *Introduzione*, cit., 3 ss., spec. 7 ss., e 193 ss. ove bibl. Cfr. anche M. GAGARIN, *The Unity of Greek Law*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, a cura di M. Gagarin-D. Cohen, Cambridge, 2005, 29 ss., e L. GAROFALO, *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo*, Padova, 2008, 97 ss.

considerare – ma unicamente se ci poniamo in una prospettiva plurimillenaria – come sincronica, avrò modo di accennare, sotto uno specifico profilo, anche a un secondo tipo di raffronto, più scopertamente diacronico, che raggiunge esiti e assetti a noi più vicini.

2. Se questo è l'angolo visuale assunto, rimane forse ancora da giustificare la scelta dell'oggetto dei miei sondaggi, ossia la schiavitù: una figura che, almeno in apparenza, dovrebbe precludere qualsiasi accostamento fra antico e moderno. In effetti, ad essa, almeno in senso formale (e a parte il caso nordamericano)<sup>12</sup>, la modernità ha fatto sempre meno

---

<sup>12</sup> In riferimento al quale credo meriti di essere segnalata una singolare convergenza di opinioni che si registra fra un teorico dello schiavismo nordamericano, J.C. Calhoun, e altri pensatori del medesimo periodo (che giungono sino a Marx ed Engels) di orientamento radicalmente difforme: gli uni e gli altri persuasi che le condizioni di vita degli schiavi neri negli Stati del Sud fossero sostanzialmente migliori di quelle degli operai – formalmente liberi, e provvisti di eguali diritti rispetto ai loro datori di lavoro – delle più avanzate realtà capitalistiche d'Europa: salvo poi, ovviamente, trarre da una simile constatazione implicazioni del tutto diverse, quali nel primo caso la giustificazione a conservare il regime schiavile nordamericano, e nel secondo la tensione a liberare il proletariato

zione politica<sup>38</sup>: questo peraltro non riduce il significato che la disciplina delle manomissioni assume nel caso romano, lasciando affiorare una concezione della distanza fra *cives* e schiavi come assai meno drastica e incolmabile, non imposta da alcuna necessità fuori della storia. Indicativo è del resto come in alcune testimonianze greche (un'epistola di Filippo V di Macedonia, un passo di Dionigi) emerga un vivo interesse, e stupore, per il regime romano – oggetto anche di ammirazione, poiché in esso poteva individuarsi uno strumento decisivo con cui era stato possibile scongiurare quel pericolo della «*oliganthropía*», che aveva invece afflitto il mondo delle *póleis*, contribuendo al loro declino<sup>39</sup>.

3. È giunto però il momento di tornare al punto che più ci interessa, e che avevamo momentaneamente accantonato: quello della «soggettività commerciale» dello schiavo, ossia della possibilità per quest'ultimo di elevarsi, sulla scena dei traffici e degli affari, dalla

---

<sup>38</sup> Posso rinviare a quanto osservavo, da ultimo, in *Pólités e civis*, cit., spec. § 3 ove bibl.

<sup>39</sup> Mi sono soffermato sul punto, e sulle due testimonianze appena richiamate, in *Introduzione*, cit., spec. 176 s., 241 s. ove bibl. Cfr. anche E. STOLFI, *Pólités e civis*, cit., § 3 e nt. 77.



che nel suo caso è obbligatoriamente da individuare nella persona dell'ex padrone, e nella sostanza sarà escluso dalla *politéia* (nel senso, significativamente duplice, di cittadinanza e di costituzione)<sup>36</sup>.

Certo le ragioni di questo differente assetto erano anche e soprattutto di ordine politico, connesse al dissimile funzionamento della componente democratica romana (i comizi, in particolare centuriati) rispetto a quello della costituzione ateniese, e in primo luogo dell'assemblea, nel V e IV secolo a.C., laddove le tecniche di votazione e in genere i meccanismi di una democrazia diretta non avrebbero retto all'irruzione di queste moltitudini di ex schiavi, sino ad esserne alterati e stravolti<sup>37</sup>. Alle spalle vi è quindi un modo sensibilmente diverso di intendere, fra Roma e la Grecia, la nozione stessa di cittadinanza e di partecipa-

<sup>36</sup> Si veda, al riguardo, E. STOLFI, *Introduzione*, cit., spec. 62 e 210; ID., *La genealogia il potere l'oblio*, cit., 542 s. e nt. 162; ID., *Polítes e civis*, cit., § 3, e la bibl. ivi richiamata.

<sup>37</sup> Ho cercato di esaminare più distesamente quest'aspetto in *Introduzione*, cit., 174 ss., spec. 177, 241 s. ove bibl., e in *Polítes e civis*, cit., § 3. Ma il punto era sostanzialmente già colto da Bodin: cfr. G. CAMBIANO, *Polis. Un modello per la cultura europea*, Roma-Bari, 2000, 162 s.

ricorso, e la sua abolizione, per quanto talvolta assai tardiva e tutt'altro che scontata, può considerarsi una comune conquista dei popoli considerati più civili: le sue stesse, estreme, forme di sopravvivenza hanno svolto sulla scena economica degli ultimi secoli un ruolo secondario, incomparabile con la funzione assoluta nell'ambito dell'egemonia mercantile ateniese (V-IV sec. a.C.) o del decollo e poi dell'impero mediterraneo di Roma (II sec. a.C.-II sec. d.C.). Perché dunque questo tema?

Un primo motivo è da individuare nel prevalente interesse che, come rilevato, sono portato ad attribuire alla comparazione interna al mondo antico, fra esperienza romana e greca (in realtà, ateniese), cioè a realtà tutte segnate da una cospicua e multiforme presenza di schiavi; ma non è questa l'unica ragione. Vi è, accanto ad essa, la consapevolezza che la stessa centralità assunta dal fenomeno schiavistico in quegli scenari economici implica che proprio tramite il coinvolgimento di determinate figure e regimi servili venissero allestite le strutture imprenditoriali maggiormente evolu-

---

europeo dalla «Entfremdung» e dalle sovrastrutture formali che le facevano schermo. Sul punto cfr., per tutti, M.L. SALVADORI, *Potere e libertà nel mondo moderno. John C. Calhoun: un genio imbarazzante*, Roma-Bari, 1996, spec. 184 ss.

te (quelle che più si prestano alla comparazione con gli scenari commerciali moderni), con le conseguenti domande di adeguata tutela giuridica che esse ponevano, lontano dagli schematici dettami del più risalente *ius civile*, che voleva gli schiavi semplicemente posti nel novero delle *res* (per quanto *mancipi*, ossia fra le più preziose). La verità è che la schiavitù ha la caratteristica di presentarsi come un'istituzione che attraversa, e segna di sé, ogni ambito della socialità antica: dalla scena economica a quella giuridica, dalle forme di pensiero e dalle prassi della vita quotidiana sino all'elaborazione filosofica e all'espressione letteraria (basti pensare, rispettivamente, a certi snodi del pensiero ciceroniano e senecano per un verso, e per l'altro alla vivida moltitudine di *servi* che affolla le commedie di Plauto).

La schiavitù antica costituisce insomma quello che, con una terminologia desunta da Marcel Mauss, può definirsi un autentico «fatto totale», incidente su ogni aspetto di una società<sup>13</sup>. In tal senso l'esperienza di Roma può

<sup>13</sup> Si veda in tal senso, per tutti, A. SCHIAVONE, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma-Bari, 1996, 124 s., 243 ove bibl. Approfondisce un particolare aspetto, esterno al piano economico, connesso alla schiavitù romana, W. FITZGERALD, *Slavery and the Roman Literary Imagination*, Cambridge,

e schiavo (rispettivamente, *polítes* e *doúlos*)<sup>34</sup> rimane sostanzialmente incolmabile. Lo schiavo greco, una volta liberato, non acquista infatti la cittadinanza, e si viene piuttosto a trovare in una condizione assimilata a quella degli stranieri residenti, i meteci<sup>35</sup>: anch'egli dovrà avere un garante-protettore (*prostátes*),

<sup>34</sup> Accanto a *doúlos*, il greco impiega peraltro vari altri termini per designare lo schiavo: significativo (e terribile) mi sembra soprattutto *sóma*, cioè corpo, solo corpo (pura materia senz'anima: non diversamente da come, nell'esperienza schiavistica moderna, si parlava di «pezzi d'ebano» per indicare gli schiavi provenienti dall'Africa). E' questa, del resto, la concezione che nitidamente emerge dal già ricordato I libro della *Politica* aristotelica, dove la soggezione dello schiavo al padrone è presentata come naturale, tanto quanto quella del corpo all'anima, e lo Stagirita si sforza di individuare le differenze esistenti fra le caratteristiche somatiche di uno schiavo e quelle di un uomo libero (il che però, egli deve ammettere, non sempre è riscontrabile nella realtà: *Politica* 1.5.1254b). Sul punto, fra gli altri, G. CAMBIANO, *Aristotele e gli oppositori anonimi della schiavitù*, in *La schiavitù nel mondo antico*, a cura di M.I. Finley, trad. it. Roma-Bari, 1990, 35 ss.; M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo. Le origini della scienza occidentale*<sup>3</sup>, Milano, 1996, 69 s.; E. STOLFI, *Introduzione*, cit., 178 s.

<sup>35</sup> Cfr., per tutti, E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 401 s. e nt. 37 ove bibl.; R. MARTINI, *Diritti greci*, Bologna, 2005, spec. 46; E. STOLFI, *Introduzione*, cit., spec. 175 ss., 241 ove altra bibl.

La manomissione determina quindi, a Roma, un esito pressoché clamoroso: un semplice gesto della volontà del *dominus* – talora anche solo un capriccio, o l'intento di attribuire per testamento all'ex schiavo (*heres necessarius*) un'eredità svantaggiosa, o un'ostentazione della possibilità di «spreco» in cui si esprimeva l'esternazione del lusso – fa letteralmente sparire dal mondo del diritto una «cosa»<sup>33</sup>, per introdurre un cittadino, un membro della comunità egemone, con tutti i privilegi che ne conseguivano. Nei diritti greci, e in particolare in quello attico, non troviamo niente di simile: il divario fra cittadino

---

servarlo – lo schiavo non poteva aver avuto in precedenza, poiché, salvo rarissime eccezioni, non era previsto che un cittadino romano cadesse in condizione servile (laddove invece, riguardo all'altro *status*, era ben possibile, e anzi usuale, che la conquista bellica avesse trasformato uomini liberi, ma stranieri, in schiavi).

<sup>33</sup> Tanto che, da un punto di vista strettamente patrimoniale (e almeno ai fini di specifiche fattispecie che possono delinearci) la manomissione stessa è equiparabile alla morte del servo – così in Pomp. 9 *epist.* D. 46.3.92: *haec manumissio morti similis est*. Mi soffermavo sul punto già in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 397 nt. 25 ove bibl.

essere accostata a quella di vari altri popoli antichi; e tuttavia il regime della schiavitù che, progressivamente, vi venne messo a punto presenta alcune marcate specificità, sulle quali è bene richiamare, se pur brevemente, la nostra attenzione. Con una formula discutibile (come tutte le formule), ma che mi sembra dotata di una qualche efficacia, sono solito parlare, al riguardo, di una «reificazione imperfetta»<sup>14</sup>, cioè di una riduzione di uomini a cose (tale è appunto la reificazione cui si dà vita, a Roma, *sub specie iuris*), che però non è totale, non annulla completamente l'umanità dello schiavo: egli è certo una cosa, ma una cosa che rimane diversa da tutte le altre. A me sembra che tale percezione fosse a Roma più spiccata, e più ricca di conseguenze – dico questo, ovviamente, senza voler formulare alcun giudizio di valore, né pensare affatto che alla base di simili atteggiamenti vi fossero ne-

---

2000, *passim*, in cui è riscontrabile la giusta persuasione che «the slave was not only physically ubiquitous but also a constant imaginative presence in the classical world».

<sup>14</sup> Ho coniato quest'espressione in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*. II. *Contesti e pensiero*, Milano, 2002, 395 ss., e me ne sono poi servito anche in L. LANTELLA-E. STOLFI, *Profili diacronici di diritto romano*, Torino, 2005, 81.

cessariamente ragioni filantropiche, o anche solo esclusivi e programmatici intenti di addolcire la condizione servile.

Posso sommariamente richiamare solo alcuni dati. Vi sono soluzioni giuridiche romane che difficilmente si spiegano se ci muoviamo nella sola prospettiva dello schiavo equiparato a *res*: perché, ad esempio, il *partus ancillae* (il nato dalla schiava) non deve essere considerato, nel regime dell'usufrutto, appunto quale *fructus*, alla stregua di un puledro o di un vitello<sup>15</sup>? Da un punto di vista giuridico non vi è alcuna stringente ragione che militasse a favore della dottrina di Bruto, riuscita vincente, che escludeva appunto tale assimilazione<sup>16</sup>, sebbene qualche recente interpreta-

<sup>15</sup> Il testo fondamentale, da cui possiamo ricostruire la discussione di alcuni giuristi del II secolo a.C. sul punto – una delle primissime testimonianze di *ius controversum* –, è Ulp. 17 *ad Sab.* D. 7.1.68 pr.: ho cercato di dar conto della letteratura più importante su di esso in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 402 s. e nt. 38.

<sup>16</sup> Della soluzione di Bruto, il quale negava che «*in fructu hominis homo esse potest*», ha segnalato come i «motivi ... si pongono, più che altro, su un piano filosofeggiante», M. TALAMANCA, *Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Quinto Mucio*, in *Società romana e produzione schiavistica*, III, a cura di A. Giardina-A. Schiavone, Roma-Bari, 1981, 21 ss., 319 ss. Cfr. anche, più di

Un ultimo punto ritengo meriti attenzione, perché con esso possiamo di nuovo apprezzare una peculiarità romana, che nettamente – e consapevolmente, da ambo i lati – ne distanzia la disciplina schiavile rispetto all'esperienza delle città greche. Mi riferisco alle manomissioni, ossia alla possibilità di procedere alla liberazione di un servo – possibilità da cui, a quanto mi consta, nessun regime schiavistico, antico o moderno, può prescindere, giacché esso costituisce una preziosa valvola di sfogo, in assenza della quale il pericolo di rivolte, da parte di uomini lasciati senza alcuna speranza di uscire dalla propria condizione, diverrebbe altissimo, praticamente insostenibile. La specificità di Roma non è dunque nella previsione di queste *manumissiones* – la cui disciplina viene declinata secondo un'articolata gamma di forme e procedure –, quanto piuttosto nelle conseguenze che vi sono connesse, e in primo luogo nell'attribuzione della cittadinanza romana al liberto, quale solitamente ne consegue, e che equivale a un secondo e radicale miglioramento del suo *status* (nel senso che si ha l'acquisto, oltre che dello *status libertatis*, anche di quello *civitatis*)<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> Ossia una prerogativa che – è appena il caso di os-

padrone – e questo è davvero significativo: quasi sentiamo scattarvi, cogente e insuperabile, il meccanismo di un tabù. Leggiamo in effetti in un bellissimo testo di Giavoleno<sup>31</sup>, un giurista della fine del I sec. d.C., che «*dominus servo nihil debere potuisset*» (il padrone non può ‘dovere’ alcunché allo schiavo): viene qui fissata la soglia oltre la quale non ci si può spingere, il confine estremo al di là del quale le ragioni dell’economia, pur nitidamente colte nel lavoro dei *prudentes*, non possono condurre l’assimilazione dei rapporti fra schiavo e padrone alle relazioni fra liberi. Tale assimilazione, dunque, può (e anche deve, per ragioni di convenienza) essere operata, ma in una forma assolutamente asimmetrica e sbilanciata, che reca in sé il segno di un intero mondo, tutti i grumi irrisolti di un sistema produttivo basato sullo sfruttamento servile: è lo schiavo che può dovere al padrone, ma mai viceversa.

<sup>31</sup> Si tratta di (2 *ex post. Labeonis*) D. 35.1.40.3 (da confrontare almeno col finale di [Pomp. 7 *ad Sab.*] D. 15.1.41). Giustamente A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 226, vi coglie «il contrasto fra l’opportunità di una valorizzazione sempre maggiore delle forze produttive, che avrebbe richiesto il superamento dei rapporti personali di dipendenza e la presenza di una forma generalizzata e senza alternative praticabili di schiavitù merce».

zione abbia tentato di individuarne<sup>17</sup>. Né mi sembra che l’atteggiamento muti di molto alcuni secoli più tardi, allorché Gaio tornerà ad affrontare questo problema, ma per svelare una ragione schiettamente metagiuridica che, ai suoi occhi, militava a favore della disciplina ormai da tempo prevalsa: «sembrava infatti assurdo che un uomo venisse computato quale frutto, dal momento che la natura ha fornito tutti i frutti delle cose a favore dell’uomo»<sup>18</sup>. E’ dunque l’incomprimibile umanità dello schiavo, l’impossibilità di ridurlo sotto ogni aspetto a mera cosa, che qui riemerge e ne fonda un peculiare segmento di disciplina.

Ma il richiamo alla natura – termine sempre polisemico e orientabile a fini teorici

---

recente, R. CARDILLI, *La nozione giuridica di fructus*, Napoli, 2000, 82 ss., e F. ZUCCOTTI, «*Fruges fructusque*» (*studio esegetico su D. 50.16.77*). Per una ricerca sulle origini della nozione di «frutto», Padova, 2000, 91 ss.

<sup>17</sup> Mi riferisco alla tesi di F. ZUCCOTTI, «*Partus ancillae in fructu non est*», in *Antecessori oblata. Cinque studi dedicati ad Aldo Dell’Oro*, Padova, 2001, 185 ss., spec. 203 ss. ove bibl., da me rapidamente discussa in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 402 s. nt. 38.

<sup>18</sup> Così in 2 *rer. cott.* D. 22.1.28.1: *Partus vero ancillae in fructu non est itaque ad dominum proprietatis pertinet: absurdum enim videbatur hominem in fructu esse, cum omnes fructus rerum natura hominum gratia comparaverit.*

assai diversi – operato da Gaio<sup>19</sup> interessa ul-

---

<sup>19</sup> In generale, circa i suoi riferimenti alla *natura* e soprattutto alla *naturalis ratio* (cui Gaio riconduceva, fra l'altro, l'origine di una sfera normativa comune al popolo romano e a tutti gli altri *'qui legibus et moribus reguntur'*, ossia il *ius gentium*: cfr. Gai. 1.1, conservato anche in D. 1.1.9), si vedano almeno G. LOMBARDI, *Sul concetto di "ius gentium"*, Roma, 1947, spec. 125; G.G. ARCHI, «Lex» e «natura» nelle Istituzioni di Gaio, ora in *Scritti di diritto romano*, I, Milano, 1981, 141 ss.; S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana. Parte seconda*, Milano, 1993, 421 s.; R. QUADRATO, *Infirmitas sexus e levitas animi: il sesso "debole" nel linguaggio dei giuristi romani*, in *Atti del Convegno di Studi. Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano (Sassari 22-23 novembre 1996)*, a cura di F. Sini-R. Ortu, Milano, 2001, spec. 179 ss.; A. ARNESE, *Nancisci in Gaio: la natura e il caso*, in *SDHI*, LXVII, 2001, 59 ss.; A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005, 391 ss.; R. QUADRATO, *Province e provinciali: il cosmopolitismo di Gaio*, in *Tradizione romanistica e costituzione*, a cura di M.P. Baccari-C. Cascione, Napoli, 2006, spec. 1132 ss.; G. MANCINETTI, *La naturalis ratio e la critica degli ordinamenti particolari in Gaio. La nulla pretiosa ratio dei Romani e la lex dei Bitini in tema di tutela mulierum*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani-A. Schiavone, Pavia, 2007, 475 ss.; L. ATZERI, *Natura e ius naturale fra tradizione interna ed esterna al Corpus Iuris giustiniano*, *ibidem*, 731 ss.; E. STOLFI, *Al tramonto del 'diritto naturale classico': ius naturale e ius gentium in una quaestio di san Tommaso*, in *Fides, humanitas, ius. Studii in*

bligatoriamente la disponibilità di alcun diritto, e tuttavia lo schiavo può avere una soggettività commerciale<sup>28</sup>, una sua autonoma dimensione patrimoniale<sup>29</sup>, ossia può «avere» dei beni (il peculio), di cui formalmente rimane titolare il padrone ma sui quali egli esercita di fatto un potere di gestione. Egli può avere anche rapporti di debito o credito verso terzi, che danno luogo ad «obbligazioni naturali»<sup>30</sup>, cioè obbligazioni che per *ius civile* non possono essere esatte con mezzi processuali, ma che in caso di spontaneo adempimento non danno poi luogo ad alcuna «ripetizione» di quanto corrisposto.

Lo schiavo può addirittura dar vita a rapporti di debito col proprio *dominus*, mentre non è configurabile l'ipotesi inversa, ossia che a suo favore sorgano crediti nei riguardi del

---

*Roma alla prima età moderna (Siena-Montepulciano, 10-13 luglio 2008)*, § 1.

<sup>28</sup> E' un punto su cui ovviamente dovremo soffermarci: si veda *infra*, § 3.

<sup>29</sup> Sul punto, per tutti, I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei «servi»*, Napoli, 1976. Ma si veda anche l'ulteriore bibl. che indicavo in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 403 ss., spec. 426 ss.

<sup>30</sup> Al riguardo, nel contesto di una letteratura sempre più corposa, si veda ad esempio A. MANTELLO, *'Beneficium' servile – 'debitum' naturale. Sen., de ben. 3.18.1 ss. – D. 35.1.40.3 (Lav., 2 ex post. Lab.)*, Milano, 1979.

capacità di agire. Per la nostra sensibilità questa è una situazione assolutamente sorprendente: i più recenti sviluppi della modernità ci hanno infatti abituato a pensare agli esseri umani (a ogni essere umano) come necessariamente titolare di capacità giuridica, mentre il riconoscimento di una piena capacità di agire è subordinato alla sussistenza di altri e diversi requisiti (maggior età, sanità di mente etc.)<sup>26</sup>. Il mondo romano – ma, come vedremo, in larga parte anche quello greco – presenta un quadro ribaltato: all'essere uomo (e, a Roma, anche all'ottenere la qualifica di «*persona*», che poi non è altro che la veste formale, la maschera o ruolo con cui si fa il proprio ingresso sulla scena del *ius*)<sup>27</sup> non consegue ob-

<sup>26</sup> Un lucido quadro di sintesi, al riguardo, è in E. CANTARELLA, *Famiglia e parentela*, in *Diritto privato romano. Un profilo storico*, a cura di A. Schiavone, Torino, 2003, 175 ss.

<sup>27</sup> Vi ho insistito in *La nozione di «persona» nell'esperienza giuridica romana*, in *Filosofia Politica*, XXI.3, 2007, 379 ss., spec. 381 ss. Ma cfr. anche E. STOLFI, *Persona, soggetto, diritti: un percorso fra antico e moderno*, in *Diritti umani: contemporaneità e modernità a confronto. Atti delle giornate di studio. Pontassieve, Marzo-Aprile 2008*, a cura di L. Cappelletti, Firenze, 2008, 129 ss., e ID., *Polites e civis: cittadino, individuo e persona nell'esperienza antica*, in corso di pubblicazione negli *Atti del Convegno Civis/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da*

teriormente, se posto a confronto con un importante filone di pensiero che percorrerà, qualche decennio più tardi, la giurisprudenza romana, per scolpire in modo più compiuto l'originale tematizzazione della schiavitù, lontanissima dai precedenti greci, realizzata dai *prudentes*. All'inizio del III secolo d.C. troveremo infatti in Ulpiano, come anche in Trifonino e Fiorentino<sup>20</sup>, una consapevolezza nuova, o almeno affermazioni che, nella loro perentorietà, erano senza eguali in tutta la precedente cultura classica: l'idea che la schiavitù sia un'istituzione propria di tutti i popoli che partecipano del *ius gentium*, ma contraria alla natura e al *ius naturale*, giacché su tale piano tutti gli uomini sono da considerarsi altrettanto liberi e, addirittura, eguali<sup>21</sup>. Sono enuncia-

---

onore di Luigi Labruna, VIII, Napoli, 2007, 5433 e nt. 33.

<sup>20</sup> Oltre ai passi riportati alla nt. seguente, si considerino infatti anche D. 12.6.64 e D. 1.5.4.1. Per un quadro d'insieme circa queste testimonianze, da ultimo, A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 393 ss., ed E. STOLFI, *Introduzione*, cit., 181 ss., 243 ove bibl.

<sup>21</sup> Praticamente in questi termini proprio Ulpiano, in 1 *inst.* D. 1.1.4 (*Manumissiones quoque iuris gentium sunt ... cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita* [Anche le manomissioni sono di diritto delle genti ... dal momento che nascendo tutti liberi per diritto naturale, la manomis-

zioni, almeno a livello teorico, assolutamente dirompenti. Non è adesso possibile soffermarsi sulle molteplici ragioni – di ordine culturale, ma anche sociale – che preclusero loro di dar vita, sul piano della prassi istituzionale e dei risvolti operativi, a qualcosa di analogo a quanto provocarono le dottrine giusnaturalistiche moderne<sup>22</sup>, con una compiuta teorica dei diritti umani<sup>23</sup>. Si consuma qui, tuttavia, un pieno e clamoroso ribaltamento della prospettiva aristotelica, quale si delineava soprattutto

---

sione vi è ignota, essendo sconosciuta la schiavitù) e in 43 *ad Sabin.* D. 50.17.32 (*Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur: non tamen et iure naturali, quia, quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt* [Per ciò che attiene al diritto civile, gli schiavi è come se non esistessero: ma non tuttavia per il diritto naturale, poiché, per quanto attiene al diritto naturale, tutti gli uomini sono eguali]).

<sup>22</sup> Posso rinviare, su punto, a A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 396 ss. e ID., *Per una storia del giusnaturalismo romano*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, cit., 9 s.

<sup>23</sup> Ma è alquanto nutrito il dibattito circa la loro configurabilità o meno nell'esperienza antica: cfr. la bibl. che indicavo in *Al tramonto del 'diritto naturale classico'*, cit., 5421 s. nt. 1, cui si aggiunga almeno (con osservazioni per me pienamente condivisibili) U. VINCENZI, *Diritto romano e diritti umani*, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, VIII, cit., 5835 ss. Cfr. ora anche ID., *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009, 7 ss., spec. 27 s.

in alcuni noti passaggi del I libro della *Politica*<sup>24</sup>, laddove era ribadita con forza la collocazione della schiavitù sul piano della «*phýsis*» (natura) e non solo, o non tanto, del «*nómos*» (legge, o convenzione), così da dar vita a quello che giustamente è stato considerato «il paradigma naturalistico della schiavitù-merce»<sup>25</sup>, in grado di inchiodare lo schiavo, entro un'autentica metafisica sociale, a una subalternità ontologica e necessaria, schiacciato a una dimensione di puro corpo, materia senz'anima né «*lógos*».

Ancora, possiamo cogliere una specificità romana – ma stavolta, come meglio verificheremo più avanti, tale più rispetto agli esiti moderni che ai coevi scenari greci – nella paradossale situazione per cui lo schiavo, sprovvisto di alcun diritto, è però capace di compiere atti produttivi di effetti nel mondo giuridico: è cioè, per impiegare le odierne categorie, privo di capacità giuridica ma dotato di

---

<sup>24</sup> Sul punto posso rinviare a quanto, da ultimo, ho scritto in *Introduzione*, cit., 178 ss., 242 ove bibl.

<sup>25</sup> Così A. SCHIAVONE, *Legge di natura o convenzione sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla schiavitù merce*, in *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'«oikos» e della «familia»*. *Atti del XXII Colloquio GIREA Pontignano (Siena) 19-20 novembre 1995*, a cura di M. Moggi-G. Cordiano, Pisa, 1997, 174.



coscritte le forme del loro sfruttamento – la previsione di *ius civile* riusciva fortemente limitante per quanti volessero affidare ai propri schiavi la gestione di composite *negotiationes*, che implicavano una pluralità di relazioni di debito-credito, e quindi l'esigenza, per i terzi, di disporre (lo sottolineava opportunamente già Laura Solidoro) di mezzi processuali a tutela della propria posizione. Un regime sbilanciato sulla salvaguardia dei soli interessi dominicali precludeva, di fatto, la possibilità che gli schiavi rinvenissero interlocutori economici, dal momento che negava una congrua protezione giuridica ai crediti di questi ultimi, e perciò sostanzialmente vanificava la ragione stessa che spingeva a introdurre i *servi* sulla scena del commercio.

Ma liberarsi di un'antica disposizione, anche quando i mutamenti della società e le nuove esigenze della circolazione dei beni ne mostravano l'inadeguatezza, non era a Roma

---

*antico*, trad. it. Roma-Bari, 1984, 203 (non molto diversamente F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, I, Firenze, 1980, 143; cfr. ora anche L. LANTELLA-E. STOLFI, *Profili diacronici*, cit., 123 ss.). Per un quadro delle concezioni e del ricorso al debito nella più risalente esperienza romana, per tutti, V. GIUFFRÈ, *Studi sul debito tra esperienza romana e ordinamenti moderni*, Napoli, 1997, 1 ss.

un'operazione agevole o scontata; né si giunse mai a riconoscere, come ad Atene, che il terzo creditore potesse direttamente agire in giudizio contro lo schiavo con cui aveva concluso l'affare. Gli inconvenienti del regime di *ius civile* non furono superati, ma letteralmente aggirati: con essi furono salvati i principi di (voluto) squilibrio fra le posizioni di padroni e *servi* – dal che anche la mancata legittimazione passiva di questi ultimi –, ma i terzi, in virtù della protezione processuale (contro i *domini*) loro riconosciuta, furono indotti a vedere negli schiavi partners commerciali affidabili. I principali artefici di questa delicata operazione furono, come accennato, i magistrati muniti di *iurisdictio*, e in particolare i pretori, che ancora una volta seppero, pur senza poterlo mutare direttamente, ovviare alle lacune del *ius civile* e correggerne gli esiti iniqui o comunque insoddisfacenti<sup>52</sup>. Ma accanto a loro (e anche dopo

<sup>52</sup> Ho in mente, come ovvio, quanto in merito alle ragioni dell'introduzione del *ius praetorium* scriveva Papiniano in 2 *defn.* D. 1.1.7.1: *Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam* [Il diritto pretorio è quanto i pretori introdussero al fine di rafforzare il diritto civile, supplire alle sue lacune o correggerlo, per l'utilità pubblica]. Sulla ragioni per cui non è peraltro agevole, da un punto di vista operativo e anche

za personale, assieme a strutture e principi imposti dalle forme più evolute e più «laiche» di produzione e circolazione dei beni. Una complessità e forse anche un'ambiguità di fondo, che segna quell'intera realtà, e con cui sempre deve fare i conti chi ne proponga una lettura comparativa, sia rispetto agli scenari greci precedenti o coevi, sia (esercitando la massima cautela) con l'esperienza moderna.

EMANUELE STOLFI

Ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità  
nell'Università di Siena

E-mail: emanuelstolfi@hotmail.com; stolfi@unisi.it

di questa nozione di «*familia*» – dilatata sino a comprendervi uomini liberi o schiavi altrui che fossero però impiegati dai *publicani* per la riscossione dei tributi<sup>83</sup> – consente un nuovo superamento della visuale di *status*, per porre al centro la destinazione economica, e quindi il principio, implicito ma stringente, secondo cui chi si giovava dell'attività del sottoposto doveva anche rispondere (ne fosse o meno *dominus*) dei debiti o dei danni da lui cagionati.

Gli esempi potrebbero senz'altro proseguire: mi sembra comunque che già da questi emerga con evidenza la complessità delle soluzioni giuridiche cui i romani pervennero riguardo allo sfruttamento commerciale degli schiavi, il doppio binario su cui faticosamente cercarono di far convivere i dettami più risalenti del *ius civile*, legati a una logica proprietaria e a una centralità dei rapporti di dipenden-

<sup>83</sup> Si veda Ulp. 55 *ad ed. D.* 39.4.1.5: *Familiae nomen hic non tantum ad servos publicanorum referemus, verum et qui in numero familiarum sunt publicani: sive igitur liberi sint sive servi alieni, qui publicanis in eo vectigali ministrant, hoc edicto continebuntur* [Il termine '*familia*' lo riferiamo in quest'ambito non solo agli schiavi dei pubblicani, ma saranno compresi in questa previsione edittale anche coloro che fanno parte del personale del pubblicano: dunque sia i liberi sia gli schiavi di altro soggetto che per i pubblicani si occupano di questa rendita].

che, con la cristallizzazione adriano-giuliana dell'editto, ne era stata spenta ogni facoltà di produrre nuove disposizioni)<sup>53</sup>, si rivelò fondamentale – tramite un complesso lavoro esegetico e di ricognizione casistica, a lungo esercitato soprattutto attraverso il genere dei commentari *ad edictum* – l'apporto di una giurisprudenza nel pieno della sua maturità scientifica. E' tempo dunque di seguire più da vicino, di entrambi questi protagonisti, le principali linee di lavoro.

4. Se di un «diritto commerciale romano», nell'accezione poc'anzi descritta<sup>54</sup>, è dunque possibile parlare, non vi è dubbio che la sua (relativa) specialità si colleghi alle caratteristiche della sfera normativa – quella del *ius praetorium*, e più in generale del *ius honorarium*<sup>55</sup>

---

teorico, tenere distinto il «*supplere*» dal «*corrigerere*», cfr. L. LANTELLA-E. STOLFI, *Profili diacronici*, cit., 38.

<sup>53</sup> Su come, a quel punto, mutarono metodi e intenti dei giuristi impegnati nell'interpretazione dell'editto, e il ruolo da essi assunto rispetto alla stessa applicazione delle norme di *ius honorarium*, posso rinviare a E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., spec. 43 ss.

<sup>54</sup> Si veda *supra*, § 1.

<sup>55</sup> Sul rapporto (di *species a genus*) tra queste due sfere normative, posso rinviare a quanto, in estrema sintesi,

– nel cui ambito si trovano appunto la maggior parte delle disposizioni (direttamente, solo di natura processuale) che disciplinano il settore delle *negotiationes*. E' l'inventiva dei pretori, a livello prima di concessione casistica di vari rimedi e poi di normazione edittale, che consente di superare rigori e formalismi degli assetti più arcaici, e fornire a un mondo segnato da tratti di «modernità» (se non addirittura da elementi già «capitalistici»)<sup>56</sup> adeguate forme di disciplina giuridica.

Ma scenari economici così ricchi e mutevoli, in cui si affermano forme di pensiero per molti versi inedite<sup>57</sup> (pur se incapaci di dar vita a un'antropologia radicalmente nuova,

---

osservavo in L. LANTELLA-E. STOLFI, *Profili diacronici*, cit., 36 ss.

<sup>56</sup> Circa il nutrito dibattito sorto attorno alla configurabilità di un vero e proprio «capitalismo» antico (con particolare riguardo al contrapporsi, alla fine del XIX secolo, di posizioni «moderniste» e «primitiviste»), ho cercato di offrirne un quadro in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 481 ss. e nt. 2 ove ampia bibl. Cfr. ora anche P. CERAMI, *Impresa e societas*, cit., 79 ove altra bibl.

<sup>57</sup> In proposito mi è occorso di parlare, con particolare riguardo all'elaborazione giurisprudenziale del II secolo d.C., di un'autentica «etica del mercante»: cfr. E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 497 ss.

preposto alla direzione di una *taberna instructa*<sup>81</sup>. Ma di eguale tenore è l'apporto giurisprudenziale a proposito dell'azione (di carattere speciale)<sup>82</sup> prevista nell'editto avverso i *publicani*, per quanto da parte loro, o della loro «*familia*», fosse stato sottratto con la violenza: l'indagine puntuale, incentrata sul significato

---

<sup>81</sup> Si veda in particolare Ulp. 28 *ad ed.* D.14.3.7.1: *Parvi autem refert, quis sit institor, masculus an femina, liber an servus proprius vel alienus* [È però di poca importanza chi sia institore, se uomo o donna, libero oppure servo proprio (del preponente) o di altro soggetto]. Casi di liberi (talora liberti, già *institores* prima della manomissione) o schiavi altrui preposti come institori si trovano ad esempio in Gai. 4.71, Papin. 3 *resp.* D. 14.3.19.1; Papin. 11 *quaest.* D. 26.7.37.1 e Paul. 30 *ad ed.* D. 14.3.17.1 (più complesso a me parrebbe il discorso per Ulp. 28 *ad ed.* D.14.3.1): sul punto, da ultimo, A. PETRUCCI, *Per una storia della protezione dei contraenti*, I, cit., spec. 17 s., 39 s., 49 ss., 178 s. Cfr. anche, in relazione sia all'*actio exercitoria* che a quella *institoria*, quanto scrive Cerami in P. CERAMI-A. DI PORTO-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., spec. 45 s.

<sup>82</sup> Contraddistinta da un regime diverso (per un verso più mite nei confronti del *publicanus*, ma per altri più favorevole a chi ne avesse subito le spoliazioni) rispetto all'azione generale sorgente da rapina: posso rinviare alle fonti e alla letteratura richiamati in E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 492 ss. ove bibl.

*xercitor* che pone al vertice dell'impresa marittima (ossia come *magister navis*) un proprio schiavo, viene equiparato il caso in cui tale *magister* sia a sua volta un soggetto libero, oppure uno schiavo, ma in proprietà di altri (*alienus*)<sup>80</sup>. Queste ultime ipotesi sono evidentemente assai lontane, secondo una prospettiva legata alla sola logica di *status*, da quella contemplata nell'editto: ad accomunarle è però l'identità dello schema imprenditoriale che vi è implicato, la destinazione commerciale che segna la preposizione di un soggetto al vertice di una struttura economica, e quindi l'illimitata responsabilità del preponente che ne consegue. Un analogo regime viene coerentemente raggiunto, in via di *interpretatio* dell'editto, a proposito del corrispondente terrestre del *magister navis* (ossia l'*institor*) e della conseguente azione concessa contro chi l'ha

---

esaminato in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 405 ss. ove bibl.

<sup>80</sup> Cfr. Ulp. 28 *ad ed.* D.14.1.1.4: *Cuius autem condicionis sit magister iste, nihil interest, utrum liber an servus, et utrumque exercitoris an alienus* [Non interessa affatto di quale condizione sia tale 'magister navis', se libero o schiavo, e se (in tal caso, schiavo) dell'armatore o di altro soggetto]. Del medesimo tenore erano già i rilievi di Gai. 4.71, su cui si veda ora A. PETRUCCI, *Per una storia della protezione dei contraenti*, I, cit., 58.

centrata sull'individuo e sul lavoro), non solo mal sopportano quanto, entro il *ius civile*, persisteva del ritualismo e degli stili di vita più risalenti: essi, con l'inesauribile, frastagliata casistica cui danno luogo, sfuggono anche a previsioni normative di carattere generale, che pretendano, *ex ante*, di contemplare ogni ipotesi della prassi. Ecco così che attorno alla intelaiatura delle disposizioni edittali in merito ai mezzi processuali fruibili dai protagonisti del commercio, molteplici generazioni di giuristi tessono una fitta trama di casi e soluzioni: un rovello inesauribile – fatto di accostamenti e distinzioni, correzioni di regime ed estensioni analogiche, capillare dialogo con le precedenti *sententiae et opiniones*<sup>58</sup>, ricerca assidua di

---

<sup>58</sup> Riecheggio l'espressione impiegata da Gaio (*inst.* 1.7) per designare il frutto dell'apporto giurisprudenziale alla produzione del *ius*. Per un approfondimento del significato del sintagma gaiano, con particolare attenzione a ciò che il maestro antoniniano considerava «*sententiae*» e al ruolo loro assegnato fra gli «*iura populi Romanis*», posso rinviare a E. STOLFI, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le «sententiae prudentium» nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in *Rivista di diritto romano*, I, 2001, 384 ss. Sul passo gaiano sono tornati più di recente B. ALBANESE, *Nota su Gai 1.7 e sulla storia del ius respondendi*, in *AUPA*, XLIX, 2004, 19 ss., e G. NICOSIA, *Iura condere*, in *AUPA*, L, 2005, 13 ss. (con

delicati equilibri fra diversi interessi coinvolti – che appronta una disciplina sempre più radente alla materia viva dei fatti, al brulicante universo di scambi e relazioni che si delinea sullo sfondo di un'autentica «economia-mondo»<sup>59</sup>.

L'ultimo scorcio repubblicano costituisce l'autentico laboratorio di questo duplice impegno di magistrati e giuristi (che poi si protrarrà, ma solo per i secondi, fino all'età

---

risultati non sempre convergenti rispetto alla mia interpretazione). Nel complesso, risulta più vicina a quest'ultima la ricostruzione formulata più di recente da R. ASTOLFI, *Sabino e il ius respondendi*, in *Tradizione romanistica e costituzione*, II, cit., 1015 ss. (ma si veda anche D. DALLA, *Fra ius controversum, discrezionalità del giudicante e assetti costituzionali*, *ibidem*, 1027 s.).

<sup>59</sup> Circa il possibile impiego della formula braudeliana – andando oltre i cenni dello stesso studioso francese – al sistema produttivo romano fra tarda repubblica e principato, si veda F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pisa, 1989, 3 ss., spec. 5, 17, 299 s., secondo il quale la fonte normativa di quella realtà è da individuare proprio nell'editto del pretore. Una rimediazione della prospettiva braudeliana e della sua possibile proiezione nel mondo antico, soprattutto romano, era anche in A. CARANDINI, *Il mondo della tarda antichità visto attraverso le merci*, in *Società romana e impero tardoantico*, a cura di A. Giardina, III, Roma-Bari, 1986, 3 ss. Più di recente, cfr. E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 388 s.

di regimi giuridici – consente, in effetti, di attribuire un ruolo sempre più rilevante alla logica degli affari e alla destinazione imprenditoriale rispetto alle regole dettate dai rapporti di *status*. Le testimonianze di quest'orientamento sono ricorrenti soprattutto nel commentario all'editto di Ulpiano, ma riflettono una tendenza interpretativa che coinvolse vari interpreti al lavoro fra II e III secolo d.C.: esse affiorano a proposito di diverse previsioni pretorie, in tema di «*actiones adiecticiae qualitatis*» ma anche di rimedi concessi contro gli abusi di alcuni dei principali protagonisti nella circolazione della ricchezza nel mondo antico, quali i *publicani*.

Ecco così che, a proposito dell'*actio exercitoria*, allo schema usuale<sup>79</sup>, che vede un *e-*

---

<sup>79</sup> Anche se non esclusivo, potendosi anche configurare una fattispecie diversa, in cui non solo (o non tanto) sia schiavo il *magister navis* (che anzi potrebbe anche essere un uomo libero), ma lo stesso armatore (*exercitor*), nel qual caso la concessione dell'azione – molto probabilmente, sempre un'*actio exercitoria* – era subordinata al consenso del proprietario di quest'ultimo circa le *negotiationes* concluse col *magister* da lui preposto: cfr., per tutti, P. CERAMI-A. DI PORTO-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., 239 ss. ove bibl. e A. PETRUCCI, *Per una storia della protezione dei contraenti*, I, cit., 103 ss. Il testo più importante al riguardo (Ulp. 28 *ad ed.* D. 14.11.19-20) è stato da me

verosimilmente, si doveva ricorrere più spesso per realizzare una sinergia fra imprenditori in vista di un fascio di *negotiationes* di cui dividerci i proventi (strumento costituito dalla comproprietà di uno schiavo, più che dalla conclusione di un contratto di società)<sup>78</sup>.

E tuttavia nel caso romano affiorano ancora una volta peculiarità non trascurabili: l'impegno dei giuristi – tramite l'individuazione di somiglianze fra i concreti assetti di strutture economiche apparentemente difformi, e la conseguente estensione analogica

<sup>78</sup> Il secondo schema, a noi più familiare, si rivelava a Roma scarsamente idoneo anche alla luce delle caratteristiche assunte dalle *societates* in quell'esperienza: solitamente prive di rilevanza esterna (le eccezioni erano limitate alle società di *publicani*, *venaliciarii*, *argentarii* e forse – ma è controverso – di *exercitores*), concluse per lo più da due soli soggetti e in vista di un unico affare (*societates unius negotiationis*), coinvolgenti spesso l'intero patrimonio dei soci. Nel senso indicato nel testo, enfatizzando il rilievo che nella prassi doveva rivestire il modello organizzativo («*negotiatio plurimum*») fondato sullo sfruttamento di un *servus communis*, cfr. soprattutto A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo «manager»*, cit., *passim*, spec. 57 ss., e poi quanto lo stesso autore scrive in P. CERAMI-A. DI PORTO-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., 77 ss. Sul punto, si veda da ultimo P. CERAMI, *Impresa e societas*, cit., 95 ss., ove ampia ed equilibrata disamina delle reazioni suscitate dalla tesi del Di Porto.

dei Severi). Mi piace al riguardo ricordare, e non solo per un omaggio alla sede che ospita quest'incontro e che tanto deve alle sue iniziative accademiche, un bel saggio di Luigi Amirante sul lavoro dei *prudentes*, appunto di età tardorepubblicana, attorno a una nozione chiave dei traffici affidati a schiavi, quale il *peculio*<sup>60</sup>: un contributo acuto ed elegante, che nel ripercorrere e valorizzare una pluralità di visioni giurisprudenziali (in particolare, di Quinto Mucio, Tuberone e Servio), ricomponne un felice spaccato del pensiero giuridico del tempo, e ben restituisce la crescente attenzione che esso dedicava ai temi che ora ci interessano. Del resto, se un autore come Buckland poteva aprire la sua indagine muovendo dall'idea che quasi non vi è problema di diritto romano che non coinvolga la presenza di uno schiavo<sup>61</sup>, è stato osservato come una vi-

<sup>60</sup> Mi riferisco a L. AMIRANTE, *Lavoro di giuristi sul peculio. Le definizioni da Q. Mucio a Ulpiano*, in *Studi Cesare Sanfilippo*, III, Milano, 1983, 1 ss.

<sup>61</sup> Si veda W.W. BUCKLAND, *Roman Law of Slavery*, Cambridge, 1908, V: «there is scarcely a problem which may not be affected by the fact that one of the parties to the transaction is a slave, and, outside the region of procedure, there are few branches of the law in which the slave does not prominently appear». Tale considerazione era significativamente riportata in epigrafe al contributo di A. WATSON, *Slavery and the*

stosa conferma di questo rilievo provenga proprio dalla riflessione di alcuni giuristi del I secolo a.C.<sup>62</sup>, nelle cui testimonianze la presenza servile è ancor più ricorrente che nella casistica contemplata dagli interpreti al lavoro successivamente<sup>63</sup> – indizio forte (seppur da valutare con cautela) di come il decollo del «sistema di produzione schiavistico» avesse imposto un primo massiccio impegno giurisprudenziale per impostare idonee soluzioni

---

*Development of Roman Private Law*, in *BIDR*, XC, 1987, 105 ss.

<sup>62</sup> In tal senso A. SCHIAVONE, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico*, Roma-Bari, 1987, rist. 1992, 118 s. (= *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994, 103). Giudicava invece l'opinione di Buckland «too narrow» M.I. FINLEY, *Ancient Slavery and modern ideology*, rist. London, 1992 (ed. or. 1980), 65 (secondo il quale «there was not one way or other affected by the possibility that someone involved *might be* a slave»). Una problematizzazione e un ridimensionamento delle conclusioni di Buckland è nello studio, condotto con attenzione ai singoli giuristi e ai vari profili giuridici implicati dalla realtà servile, di M. MORABITO, *Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste*, Paris, 1981, 24 ss.

<sup>63</sup> Sul punto, con particolare riguardo alle elaborazioni di Servio e della sua scuola, è tornato di recente A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 221 ss.

sce con evidenza la distanza che corre fra l'esperienza antica e quella a noi più vicina, lasciando affiorare una cospicua difformità non solo nello strumentario tecnico, ma anche nelle antropologie giuridiche che vi sono sottese<sup>77</sup>. Lo sguardo che abbiamo gettato su certe soluzioni che, ad Atene e Roma, furono approntate nell'ambito dei commerci, illustra puntualmente dinamiche di questo tipo – e lo stesso è da dire per lo strumento cui a Roma,

---

bingen, 2008, 18. Circa l'attuale proliferare degli *status*, una lettura critica (forse anche troppo, per le ragioni che ho indicato nella mia *Recensione* a G. BONIOLO-G. DE ANNA-U. VINCENTI, *Individuo e persona. Tre saggi su chi siamo*, Milano, 2007, in *Filosofia Politica*, XXII.3, 2008, 500) è in U. VINCENTI, *'Persona' e diritto: trasformazioni della categoria giuridica tradizionale*, in G. BONIOLO-G. DE ANNA-U. VINCENTI, *Individuo e persona*, cit., 193 ss., spec. 197 s., e in ID., *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali*, Roma-Bari, 2007, 32 ss.

<sup>77</sup> Sul punto, da ultimo, A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 223 e 450 nt. 30 (che, nell'esaminare il fronteggiarsi, nella riflessione giurisprudenziale della tarda repubblica, di «due mondi opposti ... quello discriminante dello *status* e quello inclusivo del contratto», tende a sovrapporre la formula di Sumner Maine allo schema di Marx ne *Il capitale*), ed E. STOLFI, *La genealogia il potere l'oblio, l'inattuale e l'antico. A proposito di alcune recenti pubblicazioni (Seconda parte)*, in *Studi Senesi*, CXX, 2008, 169 s.



genze e valori propri di realtà economiche evolute, ma soprattutto in quanto ottenuto intervenendo sul cuore dello schema di dipendenza, tutto antico, fra schiavo e padrone, elidendone o almeno correggendone le implicazioni meno congeniali al nuovo scenario di traffici e scambi.

5. In una prospettiva analoga, mi sembra che un ultimo dato meriti di essere richiamato. Più volte abbiamo fatto cenno alla centralità antica dell'elemento di *status*, e quindi alla circostanza, davvero significativa, che col ricorso a meccanismi giuridici incentrati su relazioni di dipendenza personale fossero assolte, anche entro contesti economici avanzati e complessi, funzioni a cui i moderni avrebbero fatto fronte con l'impiego dello schema contrattuale. La transizione «dallo status al contratto», per riprendere la felice espressione di Henry Sumner Maine<sup>76</sup>, scolpi-

<sup>76</sup> Si veda H. SUMNER MAINE, *Diritto antico*, trad. it. Milano, 1998 (ed. or. 1861), spec. 130, 229 ss. La possibilità che la crescente diversificazione sociale possa oggi condurre a un'inversione del tratto di andamento colto da Sumner Maine (col che ci muoveremmo di nuovo dal contratto verso lo *status*, come ad esempio quello di consumatore) è ora discussa da S. MEDER, *Ius non scriptum – Traditionen privater Rechtsetzung*, Tü-

alle innumerevoli questioni giuridiche ad esso conseguenti.

E' nel volgere dei medesimi decenni che troviamo i pretori al lavoro per aggirare quel principio del *ius civile* di cui dicevamo, alla cui stregua il padrone non era responsabile per i debiti sorgenti dagli affari che il suo schiavo aveva concluso. La risposta magistratuale si delinea tramite la progressiva fissazione di un regime meno avanzato di quello greco – in giudizio, come accennato, dovrà comunque essere citato il *dominus*, non lo schiavo –, ma estremamente più articolato, scandito su una pluralità di ipotesi, e anche per questo capace di soddisfare alcune esigenze tipiche del commercio (sarei tentato di dire, a questo connaturate, e praticamente avvertite in ogni epoca). Mi riferisco, in primo luogo, alla configurazione, tramite meccanismi processuali differenziati<sup>64</sup>, di ipotesi di responsabilità illimitata dell'imprenditore (nel nostro caso, il padrone del servo protagonista del *negotiari*) contrapposte a fattispecie a responsabilità limitata. Il peculiare stile degli interventi magistratuali imponeva di commisurare forme e impatto della tutela processuale alla diversa valutazione di meritevolezza circa gli interessi

<sup>64</sup> Vi torneremo rapidamente più avanti, in questo §.

del *dominus* da un lato e del terzo dall'altro, distinguendo innanzi tutto vari stadi di coinvolgimento del primo, a seconda che, rispetto alle attività poste in essere dallo schiavo, vi fosse stata una sua assoluta ignoranza, solo la sua conoscenza<sup>65</sup>, o anche la sua volontà<sup>66</sup> (o for-

<sup>65</sup> Il che rilevava soprattutto ai fini della richiesta di *vocatio in tributum* delle *merces peculiares* e quindi dell'eventuale concessione dell'*actio tributoria* – rimedio che, nonostante alcune voci in contrario, sarei incline a porre fuori dal novero delle «*actiones adiecticiae qualitatis*» a cui accenneremo alla nota seguente, per le ragioni indicate in E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 414, e in ID., *Introduzione*, cit., 191, 246 ove bibl. Sull'*actio tributoria* torneremo rapidamente più avanti, in questo §.

<sup>66</sup> O tramite la posizione del *servus* alla direzione di un'attività commerciale marittima oppure terrestre, fornendo di tale *praepositio* adeguata pubblicità, o rivolgendo al terzo un *iussum* che lo autorizzasse a negoziare con lo schiavo quale autentica *longa manus* del padrone. Per ciascuna di queste tre ipotesi i pretori introdussero azioni distinte: *actio exercitoria* (verosimilmente esperibile anche nel caso in cui il *magister navis* fosse stato preposto da un *exercitor* a sua volta schiavo, purché vi fosse, stavolta, un consenso *ad hoc* del proprietario di quest'ultimo: cfr. *infra*, nt. 79), *actio institoria* e *actio quod iussu*. Esse sono note – assieme ad altri mezzi processuali, tesi però a far valere una responsabilità limitata del *dominus* – come «*actiones adiecticiae qualitatis*». E' qui impossibile entrare nel dettaglio del loro funzionamento: per qualche orientamento

ro. E tuttavia anche il rigore di questo principio poteva, in certi casi, rivelarsi incongruo rispetto al *bonum et aequum* – cioè non rispondente a un principio di eguaglianza proporzionale –, ed era perciò destinato a essere limitato e compresso. Laddove, infatti, il padrone fosse stato a conoscenza della *negotiatio* svolta dallo schiavo e nel peculio di questi si trovassero beni espressamente destinati a formare oggetto di scambio<sup>75</sup>, il privilegio di *status* sarebbe stato rimosso, e il *dominus* avrebbe concorso alla pari con gli altri creditori, proporzionalmente al credito di ciascuno, alla distribuzione dei beni peculiari oggetto di *vocatio in tributum*.

Quest'assetto – a salvaguardia del quale, a fronte di possibili comportamenti dolosi del padrone, era prevista la già citata *actio tributoria* – indica chiaramente come anche nell'ambito dei commerci ottenesse riconoscimento il principio, pur circostanziato e subordinato a specifici requisiti, della «*par condicio creditorum*». Un esito tanto più significativo, perché non solo illustra la crescente attenzione, in certa misura «moderna», rivolta a esi-

<sup>75</sup> Solo come tali erano da intendere, almeno in un primo tempo, le *merces peculiares*: cfr. Ulp. 29 *ad ed. D.* 14.4.1.1.

Ma significativa è anche la conseguenza ultima di un regime simile, alla cui stregua i crediti del padrone venivano soddisfatti prima, e a preferenza, di quelli dei terzi. Si trattava dunque, diremmo oggi, di crediti privilegiati: ennesima riprova del ruolo preponderante che la logica di proprietà e dipendenze personali ancora esercitava rispetto all'assimilazione dello «schiavo-manager»<sup>74</sup> a un soggetto libe-

---

ha distinto, separando la contabilità propria da quella dello schiavo: infatti, dal momento che il padrone può togliere o incrementare o diminuire l'intero peculio dello schiavo, è da considerare non ciò che abbia fatto quest'ultimo, ma quanto ha compiuto il padrone al fine di costituire il peculio servile» (*Peculii est non id, cuius servus seorsum a domino rationem habuerit, sed quod dominus ipse separavit suam a servi rationem discernens: nam cum servi peculium totum adimere vel agere vel minuere dominus possit, animadvertendum est non quid servus, sed quid dominus constituendi servilis peculii gratia fecerit*), e che «perciò risulta come faccia parte del peculio non ciò che lo schiavo abbia avuto nell'ignoranza del padrone, ma [quanto egli ha ottenuto] col consenso di questi» (*Ex his apparet non quid servus ignorante domino habuerit peculii esse, sed quid volente*): così in 7 *ad Sab.* D. 15.1.4 pr., 2. Per un esame meno sommario di queste e analoghe testimonianze, posso rinviare a E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 426 ss. ove bibl.

<sup>74</sup> Riprendo ovviamente, pur senza condividere ogni opzione modernizzante che essa evocava, la formula di A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo «manager»*, cit.

---

posso rinviare alla letteratura richiamata e discussa – nell'esaminare l'apporto, in molte occasioni fondamentale, che alla materia offrì Pomponio, attorno alla metà del II secolo d.C. – in E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 404 ss., e più di recente alla bibl. indicata in ID., *Introduzione*, cit., 245 s. Mi sembra comunque opportuno segnalare, oltre a quanto osserveremo nel testo, un paio di dati: in primo luogo, la sequenza storica, che molto probabilmente vide una primogenitura dell'*actio exercitoria* – concessa (almeno nella sua applicazione di base: cfr. *infra*, § 5 nt. 79) contro l'armatore che aveva posto un proprio schiavo al vertice dell'impresa marittima: da notare è l'analogia col caso greco, giacché l'attenzione era lì esclusivamente e qui in via (cronologicamente) primaria rivolta ai traffici conclusi per via d'acqua. In secondo luogo, il tipico accorgimento pretorio che, almeno secondo la dottrina maggioritaria (cfr. la bibl. che indicavo in *Introduzione*, cit., 245 s., cui *adde* da ultimo, ma in senso contrario, almeno A. PETRUCCI, *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori*, I, Torino, 2007, 9 ss., spec. 19, e M. MICELI, *Studi sulla «rappresentanza» nel diritto romano*, I, Milano, 2008, spec. 35 ss.), avrebbe connotato queste azioni, per renderle davvero idonee ad assecondare le esigenze imprenditoriali che stiamo esaminando. Si tratta di una trasposizione di soggetti, in virtù della quale nell'*intentio*, cioè nella parte della formula che riproduceva la pretesa attorea, si trovava il nome dello schiavo con cui l'attore aveva negoziato, mentre nella *condemnatio* (ossia nella parte della formula con cui il magistrato investiva il giudice privato del potere di condannare) era indicato il nome del padrone del mede-

se sarebbe più corretto dire, il suo «consenso»<sup>67</sup>.

Per il padrone che intendesse sfruttare il talento di un suo servo per gli affari, si aprivano così modalità diverse: egli poteva utilizzarlo come una sorta di diretto rappresentante, mettendo in conto di rispondere integralmente dei debiti da lui cagionati, oppure poteva semplicemente consentirgli di svolgere i suoi traffici in relativa autonomia, nel qual caso era chiamato ad adempiere eventuali obbligazioni solo entro un certo limite – quello del peculio, se ne aveva munito lo schiavo, oppure dell'arricchimento che il medesimo affare avesse prodotto nel proprio patrimonio (giusta la previsione, rispettivamente, di una *actio de peculio* e di una *de in rem verso*). L'alternativa fra un modello imprenditoriale a responsabilità illimitata oppure limitata era dunque rag-

---

simo schiavo – padrone che rimaneva così l'unico legittimato passivo e il destinatario esclusivo dell'eventuale condanna, fosse essa corrispondente all'interesse del credito (come nelle tre azioni menzionate all'inizio di questa nota) oppure soggetta a una limitazione (come nel caso di *actio de peculio* e *de in rem verso*).

<sup>67</sup> Si veda infatti quanto scrive Aldo Petrucci in P. CERAMI-A. DI PORTO-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., 239 e nt. 19 ove bibl.

addentrarci nel vivo delle analisi e delle distinzioni che, in proposito, operarono generazioni di *prudentes*, è però da segnalare la ricorrente attenzione che essi posero nel temperare le ragioni del profitto e dello sfruttamento commerciale dei *servi* con l'intangibile disparità di *status* personali che vi era sottesa (e mai superata)<sup>73</sup>.

---

<sup>73</sup> Una preoccupazione percorre visibilmente i tentativi giurisprudenziali di definire il peculio, dai tempi di Tuberone sino a Ulpiano: quella di ribadire come, rispetto alla costituzione e poi alle vicende del *peculium* stesso, fosse rilevante la volontà del *dominus*, e non quella dello schiavo. Nella *definitio* (o *sententia*) *Tuberonis* cui si richiamano (accedendovi) Celso e Ulpiano si chiarisce così come il peculio sia costituito da «quanto lo schiavo, col permesso del padrone, ha di separato dalla contabilità del *dominus*, dedotto quindi quanto eventualmente sia dovuto a quest'ultimo» (*quod servus domini permisso separatum a rationibus dominicis habet, deducto inde si quid domino debetur*), tanto che alla costituzione del peculio non potrà procedere un pupillo o un insano di mente: cfr. Ulp. 29 *ad ed.* D. 15.1.5.4, Cels. 6 *dig.* D. 15.1.6 e Ulp. 29 *ad ed.* D. 15.1.7 pr.-1. Ma ancora Pomponio – in modo più o meno indipendente da un ipotetico nucleo di scrittura sabiniana (cfr. E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 428 e nt. 133 ove bibl.) – si sentirà in dovere di confermare come «non faccia parte del peculio ciò di cui lo schiavo, per conto proprio, abbia dal padrone avuto la contabilità, ma quanto il padrone stesso

Questo peculio assolve dunque una funzione paragonabile a quella dell'attuale capitale sociale, opera come una garanzia per i terzi: da qui, ovviamente, l'esigenza di limitarne la disponibilità da parte del padrone, che può procedere alla sua limitazione o alla sua *ademptio* solo in determinate circostanze, non certo per ridurre o azzerare arbitrariamente l'ammontare della propria responsabilità. Peraltro, attorno a questa figura, cui il pretore rinviava con la concessione dell'*actio de peculio*, si sviluppò un serrato lavoro giurisprudenziale, giacché il computo dell'entità del *peculium* veniva complicato da vari fattori, quali innanzi tutto l'esigenza di calcolarlo al netto, cioè sottraendovi eventuali debiti «naturali» dello schiavo nei confronti del proprio *dominus* (mentre l'ipotesi inversa non poteva essere contemplata perché, come rilevato, ne era esclusa la stessa configurabilità)<sup>71</sup>, o l'entità di sottrazioni o danni dal primo arrecati al secondo (senza che, di nuovo, potesse darsi l'ipotesi simmetrica e inversa)<sup>72</sup>. Anche senza

<sup>71</sup> Cfr. D. 35.1.40.3, su cui *supra*, § 2 e nt. 31.

<sup>72</sup> Circa questa ulteriore asimmetria nelle relazioni fra padrone e schiavo, di nuovo non completamente assimilabili a rapporti fra liberi, si vedano soprattutto Pomp. 7 *ad Sab.* D. 15.1.4.2-4 e Ulp. 29 *ad ed.* D. 15.1.9 pr., 6-7.

giunta proprio attraverso lo sfruttamento della soggettività commerciale dello schiavo e le differenziate tipologie di tutela che, *iure honorario*, venivano accordate al terzo che, negoziando con lui, si fosse procurato un credito.

Gli accostamenti fra antico e moderno potrebbero proseguire, dal momento che la disciplina della responsabilità limitata che abbiamo ricordato avrebbe potuto anche congiungersi a uno schema idoneo a operare una sinergia fra imprenditori e una loro divisione di utili e perdite secondo quote determinate: non quella che oggi qualificheremmo come «società a responsabilità limitata», ma una proprietà sullo schiavo fornito di peculio o protagonista di un affare da cui fosse sorta una «*in rem versio*». Ma anche senza spingere oltre queste comparazioni diacroniche, spero sia ulteriormente chiarita la ragione per cui ho voluto concentrare lo sguardo su un'istituzione quale la schiavitù: per certi versi, una presenza tutta antica, per altri un fenomeno talmente duttile e variegato da poter soddisfare esigenze – quali la limitazione della responsabilità dell'imprenditore e la differenziazione degli schemi imprenditoriali – proprie di una realtà commerciale sviluppata e matura.

Un secondo aspetto merita, per gli stessi motivi, di essere segnalato: anche in questo

caso la logica tutta antica della gerarchia di *status* viene, almeno in parte, piegata alle ragioni del profitto, o almeno combinata con esse. Mi riferisco a quella particolarissima figura, alla quale già abbiamo accennato, nel cui composito regime si rispecchiano puntualmente tutte le ambiguità e le doppiezze di un «diritto commerciale della schiavitù»<sup>68</sup>: il peculio. Al centro di radicali trasformazioni economiche (dalla modesta entità<sup>69</sup> dei primi *peculia* sino alla loro clamorosa espansione fra tarda repubblica e principato, sino a costituire patrimoni ingenti, comprensivi persino di altri schiavi)<sup>70</sup>,

<sup>68</sup> Di recente, impiega questa espressione A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 222, secondo il quale il duplice impegno di magistrati e giuristi tardorepubblicani (già vi abbiamo accennato) avrebbe condotto «a una specie di diritto commerciale della schiavitù senza eguali in alcuna altra società schiavistica, sia antica, sia moderna».

<sup>69</sup> Riflessa nella etimologia – filologicamente implausibile, come spesso accade nei giuristi romani, ma fondata sul piano dei contenuti semantici, almeno originari – di Ulp. 29 *ad ed.* D. 15.1.5.3: *Peculium dictum est quasi pusilla pecunia sive patrimonium pusillum* [Il peculio è chiamato così perché è come un piccolo ammontare di denaro o un piccolo patrimonio].

<sup>70</sup> I cosiddetti *servi vicarii*, il cui impiego sulla scena commerciale poteva dar vita a un particolare modello imprenditoriale (una struttura «a due piani»), con cui venivano raggiunti ulteriori e complessi meccanismi

il peculio è anche oggetto di un particolarissimo regime giuridico: *iure civili* è composto di beni di cui rimane titolare il *dominus*, ma essi sono affidati alla gestione e disponibilità dello schiavo, e si offrono al terzo, che con questi concluda affari, come indicatori della misura entro la quale egli potrà esigere in giudizio i propri crediti.

---

di limitazione e frazionamento del rischio. Sul punto, per tutti, A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo «manager» in Roma antica (II sec. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano, 1984, spec. 270 ss.; E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., 414 ss. ove bibl. (con particolare riguardo ad una delle fattispecie giuridicamente più intricate cui si potesse dar luogo con tale struttura, come quella prospettata in [Ulp. 29 *ad ed.*] D. 14.4.5.1); P. CERAMI-A. DI PORTO-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., 81 ss. Indicativa risulta comunque la circostanza – posta in luce da F. REDUZZI MEROLA, «*Servo parere*». *Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greca e romana*, Napoli, 1990, 77 s. – che, fra i molti testi giurisprudenziali che menzionano *servi vicarii*, abbiamo un solo riferimento (in Ulp. 29 *ad ed.* D. 15.1.17) al *servus ordinarius* in termini di *dominus*, a confermare il persistere di una sorta di blocco che, come abbiamo visto precludere il riconoscimento di una simmetria nei debiti-crediti fra schiavo e padrone, così rende difficile configurare il primo alla stregua di un proprietario, anche solo rispetto al *servus* (*vicarius*, appunto) incluso nel suo peculio.